Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in **ROMA**, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele 3; in **NAPOLI**, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 251.
Modificazione alla circoscrizione dei Tribunali militari. Pag. 1290

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 252.
Aumento della quota miglioramento vitto per il personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica, nonchè abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104, recante provvidenze a favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti Pag. 1291

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 253.
Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani Pag. 1292

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 aprile 1947, n. 254.
Autorizzazione di una ulteriore spesa per il restauro e la sistemazione del palazzo demaniale Clerici in Milano. Pag. 1293

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 aprile 1947, n. 255.
Modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Pag. 1293

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 256.
Definizione delle vertenze cavalleresche fra militari delle Forze armate sorte e non definite durante la guerra, in prigionia e durante il periodo di armistizio Pag. 1293

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 257.
Cambiamento della denominazione del comune di Borgo Littorio in quella di « Borgo San Giovanni » (prov. di Milano) Pag. 1294

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 258.
Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio avv. Tullo Pacchioni », con sede in Bologna. Pag. 1294

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 259.
Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione Pag. 1295

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 260.
Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Biella ad accettare una donazione Pag. 1295

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.
Nomina dei componenti il Comitato generale di direzione della Lotteria nazionale « Italia » Pag. 1295

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.
Apertura bisettimanale, oltre che nei giorni di fiera, di dipendenze della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, in Castelgiorgio, Montecchio di Baschi e Montegabbione, tutte in provincia di Terni Pag. 1295

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1296

Ministero delle finanze e del tesoro:
49ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli » Pag. 1296
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1296

CONCORSI

Ministero delle finanze e del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per diciassette posti di applicata alle scritture (grado 12° gruppo C) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura) Pag. 1296

Ministero di grazia e giustizia: Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore . . Pag. 1296

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 29 APRILE 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947, n. 261.

Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 251.

Modificazione alla circoscrizione dei Tribunali militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Art. 1.

(Istituzione del Tribunale militare di Genova).

E' istituito presso il Comando militare territoriale di Genova un Tribunale militare territoriale con sede in Genova.

Il Tribunale indicato nel comma precedente estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Cuneo, Genova, Imperia e Savona.

Art. 2.

(Soppressione del Tribunale militare di Cagliari).
(Istituzione di una sezione).

Il Tribunale militare territoriale di Cagliari è soppresso.

E' istituita una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede in Cagliari.

La sezione indicata nel comma precedente estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Art. 3.

(Modifiche di circoscrizioni territoriali)

La circoscrizione territoriale dei Tribunali militari territoriali con sede a Torino, Milano, Bologna, Verona, La Spezia, Firenze, Roma, Napoli e Bari è modificata nel senso indicato nei commi seguenti.

Il Tribunale militare di Torino estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Novara, Torino e Vercelli

Il Tribunale militare di Milano estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

Il Tribunale militare di Bologna estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Ancona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Il Tribunale militare di Verona estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza.

Il Tribunale militare di La Spezia estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Apuania, La Spezia, Livorno, Lucca e Pisa.

Il Tribunale militare di Firenze estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia e Siena.

Il Tribunale militare di Roma estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni e Viterbo.

Il Tribunale militare di Napoli estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Reggio Calabria e Salerno.

Il Tribunale militare di Bari estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia, Matera e Potenza.

Le circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari con sede a Taranto e a Palermo e della sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Palermo con sede a Catania rimangono immutate.

Art. 4.

Il Tribunale militare territoriale di Trieste, istituito come Tribunale militare territoriale di guerra presso il Comando militare territoriale di Udine con decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881, e avente sede provvisoria in Padova per effetto del decreto luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 179, si intende istituito, anche come Tribunale militare territoriale di pace, presso il Comando suddetto, continuando ad aver sede in Padova fino a nuova disposizione.

Le provincie di Belluno e di Rovigo entrano a far parte del territorio su cui esercita la sua giurisdizione il Tribunale militare territoriale indicato nel comma precedente.

Art. 5.

(Sezione del Tribunale militare di Roma).

Nel Tribunale militare territoriale di Roma funzionano due sezioni, secondo le disposizioni dell'art. 8, capoversi 2° e 3°, del regio decreto 9 settembre 1941, numero 1022.

Art. 6.

(Giurisdizione delle sezioni autonome di Catania e di Cagliari).

Alla sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede in Cagliari e alla sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania, appartiene la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione penale militare commessi nei territori su cui estendono la loro rispettiva competenza,

dai militari aventi grado non superiore a tenente e dagli estranei alle Forze armate.

La cognizione dei reati commessi, da militari aventi grado di capitano o superiore, nei territori su cui estendono la loro competenza le sezioni indicate nel comma precedente, appartiene, rispettivamente, al Tribunale militare territoriale di Roma ed al Tribunale militare territoriale di Palermo.

Art. 7

(Composizione delle sezioni di Catania e di Cagliari).

Ciascuna delle sezioni indicate nell'articolo precedente è costituita da un presidente, avente grado di colonnello nell'esercito, da uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare e da tre o più giudici militari, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani.

L'ufficio del pubblico ministero presso ciascuna delle sezioni indicate nell'articolo precedente è costituito da un vice procuratore militare, capo dell'ufficio, e da due o più sostituti procuratori militari appartenenti alla magistratura militare.

L'ufficio di istruzione si compone di un giudice istruttore, appartenente alla magistratura militare.

Le funzioni di cancelleria sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

Il procuratore generale militare esercita direttamente sulle sezioni indicate nell'articolo precedente le attribuzioni spettantegli per l'amministrazione della giustizia militare, ai termini dell'art. 51 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 8.

(Ordinamento delle sezioni).

Salvo quanto è stabilito nel presente decreto, si osservano, per l'ordinamento delle sezioni indicate nell'articolo 5, in quanto applicabili, le disposizioni per i Tribunali militari territoriali prevedute dall'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e dalle successive modificazioni.

Continuano ad osservarsi per la sezione con sede in Catania le disposizioni di carattere transitorio degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

(Procedimenti pendenti).

La competenza per i procedimenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano in corso di istruzione o di giudizio davanti ai Tribunali militari territoriali, appartiene in ogni caso al Tribunale rispettivamente competente prima della data suddetta.

I procedimenti pendenti, alla data indicata nel comma precedente, presso il Tribunale militare territoriale di Cagliari sono devoluti alla sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari.

A ogni effetto processuale, al Tribunale militare territoriale di Cagliari si intende sostituita la sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari.

Art. 10.

(Personale del Tribunale militare di Cagliari).

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano le funzioni di presidente, di giudice militare, di giudice relatore, di giudice istruttore, di pubblico ministero e di cancelliere presso il Tribunale militare territoriale di Cagliari, passano a esercitare le stesse rispettive funzioni presso la sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari.

Le disposizioni degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, in quanto applicabili al Tribunale militare territoriale di Cagliari, continuano a osservarsi, sostituendosi al Tribunale militare territoriale di Cagliari la sezione indicata nel comma precedente.

Art. 11.

(Inizio del funzionamento del Tribunale militare di Genova).

Con determinazione del Ministro per la guerra sarà stabilita la data di inizio del funzionamento del Tribunale militare territoriale di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 98. FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 252.

Aumento della quota miglioramento vitto per il personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica, nonchè abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104, recante provvidenze a favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1946, la quota miglioramento vitto per il personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica partecipante al rancio od alle mense, è stabilita in lire quindici giornaliere.

Tale quota non deve essere corrisposta alla mano ai singoli militari delle anzidette Forze armate, anche se godano della razione viveri in contanti, quando per qualsiasi ragione non partecipano effettivamente al rancio od alle mense.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104, è abrogato a decorrere dal 16 aprile 1946.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra, d'intesa con quello per il tesoro, può disporre che ai prigionieri di guerra in particolari condizioni e limitatamente ai giorni di viaggio per rimpatrio trascorsi a bordo di navi italiane, sia attribuita la quota miglioramento vitto nella misura di lire venti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Bertone — Micheli — Cingolani

Visto, *il Guardasigilli* Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 96. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 253.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale fu istituito l'Ente Zolfi Italiani;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, con cui fu istituito l'Ente Zolfi Siciliani;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, è soppresso sotto la data del 31 dicembre 1946 ed il suo patrimonio è posto in liquidazione con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Art. 2.

La liquidazione delle attività e delle passività della gestione commerciale dell'Ente Zolfi Siciliani è affidata all'Ente Zolfi Italiani.

La gestione di tale liquidazione, compresi i debiti e crediti relativi sarà, ad ogni effetto, tenuta completamente distinta, come gestione di stralcio, dalla gestione ordinaria dell'Ente Zolfi Italiani.

La gestione è controllata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322.

Art. 3.

La rimanenza alla data del 31 dicembre 1945 degli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente Zolfi Siciliani è affidata all'Ente Zolfi Italiani che, in base alle disposizioni che regolano il suo funzionamento, ne curerà la vendita per conto della gestione di liquidazione.

L'Ente Zolfi Italiani è altresì tenuto ad eseguire in nome e per conto dell'Ente Zolfi Siciliani in liquidazione, i contratti di vendita di zolfi grezzi da quest'ultimo perfezionati alla data del 31 dicembre 1946.

Art. 4.

Agli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente Zolfi Siciliani a partire dal 1° agosto e sino al 31 dicembre 1946, si applica la garanzia del prezzo minimo di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287.

Il prezzo minimo garantito, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali è, per ciascuna qualità, fissato come segue:

gialla superiore . . .	L. 18.000	per tonnellata
gialla inferiore . . .	» 17.600	» »
buona . . .	» 17.000	» »
corrente	» 16.500	» »

Art. 5.

Per le operazioni di liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani sarà trattenuto in servizio il personale strettamente necessario; il personale esuberante all'entrata in vigore del presente decreto o che diverrà esuberante durante lo svolgimento della liquidazione, sarà licenziato con le modalità di legge.

Art. 6.

Le attività dell'Ente Zolfi Italiani, alla data del 1° ottobre 1944, di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, restano attribuite all'Ente medesimo.

Art. 7.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro, saranno stabilite le norme che risulterranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Morandi — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 105. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 aprile 1947, n. 254.

Autorizzazione di una ulteriore spesa per il restauro e la sistemazione del palazzo demaniale Clerici in Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 956;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la ulteriore spesa di L. 4.850.000 per il restauro e la sistemazione del palazzo demaniale Clerici in Milano.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 aprile 1947, n. 255.

Modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 2.

Limitatamente ai concorsi da bandirsi entro il mese di aprile 1947, saranno considerate utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà o Scuole fino a tutto il 31 marzo 1947.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947. n. 256.

Definizione delle vertenze cavalleresche fra militari delle Forze armate sorte e non definite durante la guerra, in prigionia e durante il periodo di armistizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 luglio 1929, n. 1250, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina militare e per l'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Le vertenze cavalleresche tra militari delle Forze armate sorte e non definite durante la guerra, in prigionia e durante il periodo di armistizio, sono sottoposte ad uno speciale giurì d'onore formato nel modo stabilito dagli articoli seguenti, anche se già un giurì d'onore costituito a senso del regio decreto 11 luglio 1929, numero 1250, abbia emesso dichiarazione di non intervento.

Art. 2.

Il giurì d'onore speciale è costituito presso ogni Comando militare territoriale, nonchè presso il Ministero della marina militare e dell'aeronautica, ed è composto per le vertenze di cui una o ambedue le parti siano ufficiali generali — o ammiragli per la Marina — o superiori, da tre ufficiali generali — o da tre ammiragli, per la Marina — più anziani delle parti, designati dal comandante militare territoriale — o dai Ministri per la marina e per l'aeronautica — dei quali il più elevato in grado o il più anziano funziona da presidente; per le vertenze tra ufficiali inferiori, da un ufficiale generale — o da un ammiraglio per la Marina — quale presi-

dente, e da due ufficiali superiori; per le vertenze fra altri militari, da un ufficiale superiore, presidente, e da due ufficiali inferiori.

Art. 3.

Il giurì d'onore speciale ha competenza a pronunciarsi sulle vertenze in cui ambedue le parti, o la più elevata in grado e, a parità di grado, la più anziana, dipenda dal Comando militare territoriale presso il quale è istituito il giurì o risieda nel territorio di tale Comando.

Il giurì d'onore speciale istituito presso il Ministero della marina militare e quello istituito presso il Ministero dell'aeronautica, si pronunciano rispettivamente su tutte le vertenze dei dipendenti militari.

Art. 4.

I militari, anche se già congedati, hanno l'obbligo di segnalare al Comando militare territoriale in cui risiedono, oppure al Ministero della marina militare od a quello dell'aeronautica, a seconda della appartenenza, le vertenze cavalleresche in cui siano eventualmente implicati anche come rappresentanti, fornendo ogni possibile indicazione sull'anteriore svolgimento delle vertenze stesse e sulle autorità presso cui si possono trovare i documenti relativi.

In caso di accertata mancanza di detti documenti, la procedura è rinnovata per la parte che il giurì ritiene necessaria ad illuminare la sostanza della questione.

Le autorità che già siano in possesso di atti e di documenti relativi alle vertenze che sono oggetto del presente decreto, provvedono per parte loro a dar corso all'ulteriore svolgimento della procedura, trasmettendo i documenti stessi al Comando militare territoriale competente od al rispettivo Ministero.

Art. 5.

Il giurì d'onore speciale si pronuncia inappellabilmente nei modi stabiliti dall'art. 7 del regio decreto 11 luglio 1929, n. 1250.

Esso deve tener presenti:

a) le speciali circostanze in cui sorsero durante la guerra, in prigionia o in campi di internamento, in periodo di armistizio, molte vertenze cavalleresche tra militari e l'opportunità morale e disciplinare di affermare che la coscienza dei sacrifici compiuti insieme, deve ritenersi sufficiente motivo per le parti, a cancellare il ricordo di ogni attrito e contrasto personale e a sinceramente conciliarsi,

b) che gli avvenimenti successivi all'inizio delle varie vertenze potrebbero avere promosso la conciliazione dei contendenti, alcuni dei quali potrebbero avere partecipato insieme alle stesse azioni;

c) che uno dei contendenti potrebbe essere venuto meno alle leggi d'onore durante la dominazione nazifascista, ed essere quindi diventato indegno di risolvere la vertenza per le armi;

d) che l'attuale situazione del Paese consiglia a far passare in seconda linea ogni altra considerazione.

Art. 6.

Nel caso di vertenza tra militari di due delle Forze armate, è costituito un giurì d'onore speciale dalla autorità dalla quale dipende il militare che ha inviata la sfida. Detta autorità nomina il presidente ed un membro; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende lo sfidato.

Art. 7.

Anche le vertenze fra militari e civili, qualora questi ultimi vi aderiscano, possono essere deferite al giurì d'onore speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 257.

Cambiamento della denominazione del comune di Borgo Littorio in quella di « Borgo San Giovanni » (prov. di Milano).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Borgo Littorio, in provincia di Milano, in esecuzione della deliberazione 17 novembre 1946, n. 26, del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Borgo San Giovanni;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Milano, in adunanza 25 luglio 1945, con la deliberazione n. 7487;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Il comune di Borgo Littorio, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Borgo San Giovanni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 258.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio avv. Tullo Pacchioni », con sede in Bologna.

N. 258. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947 col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borsa di studio avv. Tullo Pacchioni », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 259.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 259. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali, disposta in suo favore dalla signorina Mirella Tamassia, con atto pubblico in data 9 aprile 1946, perchè con il reddito annuo della somma così donata in aggiunta alla somma di L. 5000 nominali donata in precedenza, con atto pubblico 20 dicembre 1932, sia costituito un nuovo premio di studio da sostituirsi al precedente, da intitolarsi ai nomi dei professori Arrigo e Nino Tamassia e da assegnarsi, ogni anno, alternativamente, a quel laureato in giurisprudenza o a quel laureato in medicina e chirurgia che abbia presentato la migliore tesi di storia del diritto italiano o di medicina legale.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 260.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Biella ad accettare una donazione.

N. 260. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 3200 per l'istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Pierino Delpiano » e da assegnarsi ad un allievo licenziato dall'Istituto stesso che si distingua per profitto e condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Nomina dei componenti il Comitato generale di direzione della Lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1946, n. 460, che istituisce la Lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della Lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1947, in corso di registrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del Comitato generale di direzione della Lotteria stessa;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del precitato regolamento, con cui si designano i rappresentanti in seno al Comitato generale, preposto alla direzione della Lotteria;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione della Lotteria nazionale « Italia », è così composto:

1) on. prof. dott. Pella Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) dott. Mosiello Cosimo, direttore capo divisione reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;

3) rag. Dadone Ermanno, ispettore generale delle Intendenze di finanza, quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dott. Tilli Icilio, direttore capo Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) dott. Massa Giuseppe, quale rappresentante dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia, membro;

7) rag. Leonardi Armando, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) rag. Marzo Gabriele, quale rappresentante dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », membro;

9) dott. L'Occaso Carlo Maria, direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero delle finanze, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il dott. Moschetto Leopoldo, capo sezione nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 147. — LESEN

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura bisettimanale, oltre che nei giorni di fiera, di dipendenze della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, in Castelgiorgio, Montecchio di Baschi e Montegabbione, tutte in provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze, ad apertura bisettimanale, oltre che nei giorni di fiera, in Castelgiorgio, Montecchio di Baschi e Montegabbione, tutte in provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nardò (Lecce), di un mutuo di L. 2.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1863)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

49ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno 20 maggio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 49ª estrazione per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3 per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1947

(2012) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1947 - N. 89

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	74,95
Id 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	88,55
Redimibile 3,50 % 1934	72,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,525
Id. 5 % 1936	91,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,475
Id. 5 % convertiti 1951	94,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per diciassette posti di applicata alle scritture (grado 12° - gruppo C) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

In relazione all'art. 4 del decreto Ministeriale numero 05-10535/433 del 9 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 303, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 9 ottobre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami per diciassette posti di applicata alle scritture (grado 12°, gruppo *C*) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura), si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei giorni 15 e 16 maggio 1947, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Bologna presso Manifattura tabacchi;
Firenze presso Intendenza di finanza;
Napoli presso Intendenza di finanza;
Palermo presso Manifattura tabacchi;
Roma presso Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno;
Verona presso Manifattura tabacchi.

Il successivo giorno 17 maggio 1947, alla stessa ora, avrà luogo la prova facoltativa di dattilografia.

(2019)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo, con cui le prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia, già fissate con decreto Ministeriale 23 novembre 1946, al 12 e 13 marzo 1947, sono state rinviate ai giorni 7 ed 8 maggio prossimo, con termine per la presentazione delle domande al 19 aprile;

Ritenuto che per la mancata disponibilità di locali nei suddetti giorni, si ravvisa la opportunità di rinviare le prove stesse, e conseguentemente di concedere un nuovo termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con decreto Ministeriale 24 gennaio 1947 al 7 ed 8 maggio prossimo, sono rinviate al:

28 maggio 1947, ore 9: diritto civile ed amministrativo;
29 maggio 1947, ore 9: procedura civile e penale.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 10 maggio 1947.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947
Registro Giustizia n. 8, *foglio n.* 126. — OLIVA

(2020)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.